

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 075 DEL 29.03.2021

---

OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE CON L'ATS "MISCELE CULTURALI" PER LA GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELLE ALTRE SALE DEL PALAZZO FERRERO FINO AL 30/06/2022

---

L'anno duemilaventuno il ventinove del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della redazione del verbale.

Assente il Segretario Generale.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

### IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**POLITICHE GIOVANILI – PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE CON L'ATS "MISCELE CULTURALI" PER LA GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DELLE ALTRE SALE DEL PALAZZO FERRERO FINO AL 30/06/2022**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Biella, in attesa di approfondire le finalità e gli sviluppi della Convenzione tra Comune di Biella e l'ATS Palazzo Ferrero-Miscele Culturali, sottoscritta in data 17/3/2017, alla luce della nuova programmazione culturale proposta dalla Giunta insediatasi nel mese di giugno 2019, con nota del 2/9/2019 aveva provveduto all'avvio del procedimento finalizzato alla formale disdetta della convenzione rep. 7580/2017 come previsto dall'art. 8 della citata Convenzione;
- in seguito a quanto emerso nell'incontro del 27/11/2019, svoltosi presso la sala Capigruppo di Palazzo Oropa, cui prendevano preso parte, oltre ai rappresentanti dell'ATS, l'Assessore alla Cultura, l'Assessore al Turismo, l'Assessore alle Politiche giovanili, l'Assessore al Patrimonio e i Dirigenti dei Settori Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Biella, venivano elaborate alcune proposte al fine di un rinnovo della collaborazione in essere;
- in detta sede veniva fatto presente che Palazzo Ferrero sarebbe stato oggetto di importanti interventi finanziati dal POR FESR che erano in linea con le nuove strategie culturali e politiche della nuova Amministrazione e che inevitabilmente avrebbero modificato alcuni impegni assunti dalla passata Giunta nell'ambito della Convenzione stipulata per la gestione del Palazzo;

Dato atto che:

- con deliberazione G.C. n. 125 del 26.03.2020 veniva dato mandato al dirigente ad interim del Servizio Politiche Giovanili, sulla base degli indirizzi delineati nella premessa del medesimo atto, di predisporre il rinnovo della Convenzione per la realizzazione del progetto culturale di gestione del Palazzo Ferrero fino al 30/06/2021;
- in data 29.07.2020 si provvedeva a detto rinnovo, a mezzo della convenzione rep. 8653/2020, in scadenza al 30.06.2021;

Atteso che:

- l'Amministrazione ritiene opportuno proseguire la collaborazione con l'ATS per un ulteriore anno, dunque fino al 30.06.2022, termine oltre il quale, in conseguenza anche dei lavori strutturali che verranno intrapresi, sarebbe insostenibile una convivenza con soggetti terzi;
- nel caso in cui gli spazi del Palazzo dovessero essere oggetto di interventi strutturali prima della data di scadenza della convenzione, l'utilizzo degli spazi stessi potrà subire limitazioni concordate tra le parti, in modo da contemperare l'esecuzione degli interventi con la calendarizzazione degli eventi da parte dell'ATS;

Considerato che la disponibilità dell'immobile garantisce al gestore la possibilità di effettuare una serie di iniziative allo stesso tempo di carattere culturale ma orientate alla pratica e all'operatività come laboratori di musica, di teatro, di pittura, mostre, convegni, presentazione di libri e tutte quelle manifestazioni inerenti la promozione dell'attività culturale del territorio che, aggiungendosi a quelle organizzate dall'Assessorato alla Cultura presso il Museo del territorio, vanno a definire compiutamente l'offerta culturale a favore della cittadinanza con una particolare attenzione per la fascia di popolazione giovane;

Vista la Legge Regionale n. 7/2006 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Dato atto che:

- l'Associazione UPBeduca, capofila del progetto, è una Associazione di Promozione Sociale iscritta all'albo provinciale di Biella (atto n. 944 del 1.4.2009 n. iscr. 004/BI);
- a norma dell'art. 11 della citata Legge Regionale n. 7/2006 gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla suddetta legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi e possono concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro proprietà, per lo svolgimento delle attività istituzionali proprie delle associazioni;

Dato atto che sussistono le seguenti ragioni di diritto e di fatto affinché l'ente comunale possa avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di una pluralità di attività di interesse generale:

- di diritto perché con l'art. 118 Cost. il legislatore ha provveduto a costituzionalizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 3 ed 8 del D. Lgs. 267/2000, affermando la logica secondo cui i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale;
- di fatto perché collaudato nel tempo esiste un proficuo rapporto di collaborazione sia con l'Associazione UPBeduca, sia con le altre associazioni facenti parte dell'ATS, tutti soggetti operanti nel territorio comunale per predisporre e realizzare attività in vari settori a potenziale coinvolgimento della collettività, quali quello culturale, di intrattenimento e quello sociale;

Considerato che:

- il Progetto a suo tempo presentato dall'ATS (prot.n. 12857 del 4/3/2020) era orientato ad una gestione ricca di opportunità culturali per la cittadinanza, nonché finalizzato a coniugare cultura e imprenditorialità secondo le logiche di distretto culturale e prevedeva la conferma dell'attività realizzata nei tre anni precedenti, che aveva dato vita a un itinerario culturale, creativo e formativo finalizzato a portare all'identificazione di Palazzo Ferrero con una fucina di prodotti culturali, creativi e formativi in dialogo con il contesto territoriale in cui è inserito, con particolare attenzione al Borgo del Piazzo, ed in costante dialogo con gli attigui Palazzo La Marmora e Palazzo Gromo Losa;
- l'intento del progetto proposto era quello di essere parte e motore dello sviluppo del "Polo culturale Biella Piazzo", in cui favorire l'imprenditorialità culturale e creativa, soprattutto giovanile;

Atteso che:

- il progetto proposto, già coerente con l'obiettivo di valorizzazione del Piazza, che questa Amministrazione intendeva perseguire nell'ambito della programmazione del POR FESR 2014- 2020, per una fruizione integrata del Borgo: dagli spazi pubblici, ai Palazzi storici e ai giardini, resta tuttora degno di attenzione ed è meritevole di ulteriore implementazione;
- l'ATS in oggetto è stata fondata con gli obiettivi di "...promuovere attività ricreative e culturali, organizzare manifestazioni, conferenze, dibattiti con scopi culturali e sociali..." e ha fra le sue attività principali la realizzazione di iniziative volte a far conoscere la storia culturale e sociale del nostro comune;

Precisato che:

- ai fini del rinnovo della convenzione di che trattasi sia da prevedersi, a favore del Comune di Biella, un rimborso forfettario pari al 20% delle spese sostenute per le utenze, da versare a consuntivo di ciascun anno di attività;
- detto rimborso, in fase di rendicontazione annuale, potrà essere oggetto di compensazione a fronte di eventuali lavori di miglioria e/o manutenzioni sostenuti direttamente dall'associazione, preventivamente autorizzati dal Settore Lavori Pubblici, funzionali all'attività da svolgere e documentati da adeguate pezze giustificative;

Ritenuto di stabilire a cura dell'ATS un tariffario per l'utilizzo degli spazi indicati nella planimetria allegata allo schema di convenzione da parte di Scuole, Associazioni del territorio o di privati cittadini a titolo di rimborso spese per i costi eventuale allestimento, apertura e chiusura delle sale, pulizia, custodia, ecc., in linea con le tariffe già in uso dall'Amministrazione per l'utilizzo degli spazi di proprietà comunale;

Stabilito che l'ATS debba concedere al Comune di Biella la disponibilità esclusiva della sala affrescata posta al piano terreno dell'edificio e denominata "A2" nelle planimetrie di riferimento, allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività dell'Ufficio separato di Stato Civile istituito con deliberazione GC n. 151 del 15.3.2010 e pertanto la celebrazione dei matrimoni civili;

Stabilito, inoltre, che:

- la disponibilità esclusiva riservata al Comune debba essere limitata al giorno del sabato, dalle ore 9,30 alle ore 18,00;
- l'apertura e la chiusura della sala, l'allestimento di quanto strettamente necessario per la celebrazione del matrimonio (4 poltroncine, un tavolo), la sorveglianza della sala aperta al pubblico e la pulizia pre e post celebrazione debbano essere a totale carico dell'ATS;
- l'ATS debba essere autorizzata a riscuotere direttamente dai nubendi una somma pari alla tariffa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili presso la sala del Consiglio Comunale;
- una quota pari al 75% dell'importo della tariffa debba essere trattenuta dall'ATS quale corrispettivo per l'uso della sala e per le prestazioni rese ai sensi della presente disposizione, mentre il restante 25% del predetto importo debba essere dall'ATS riversato al Comune quale ristoro per le spese da esso sostenute per la celebrazione del matrimonio al di fuori della sede principale;

Preso atto che l'Associazione si è dimostrata disponibile all'affidamento e alla gestione dell'immobile fino al 30/06/2022;

Precisato che:

- oggetto della concessione è da intendersi tutto l'immobile e i relativi locali meglio evidenziati nella planimetria allegata allo schema di convenzione;
- l'Associazione dovrà farsi carico degli oneri derivanti per la Sicurezza per le attività organizzate presso il palazzo (es. verifica estintori, commissioni vigilanza, ecc.) e di individuare il referente da formare rispetto alle normative di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza antincendio per gli edifici storici e di pregio;

Ritenuto, in cambio del sostegno offerto dall'Amministrazione:

- di impegnare l'ATS ad approntare un sistema di "sana gestione" dei costi fissi, impostata su criteri di rigore e controllo;
- di impegnare l'ATS a riservare al Comune di Biella l'utilizzo della Sala Conferenze sita al piano terreno, per la realizzazione di eventi direttamente organizzati o co-organizzati per un numero di giornate non inferiore a 12 nel corso dell'anno, provvedendo direttamente all'assistenza e alle pulizie, prevedendo che sia cura di ciascun settore interessato all'utilizzo della sala conferenze comunicare le proprie necessità al Responsabile dell'ATS e per conoscenza al dirigente del Settore da cui dipende il Servizio Politiche giovanili, almeno 20 giorni prima dell'evento. Il responsabile dell'ATS dovrà gestire il calendario degli utilizzi e comunicare semestralmente al dirigente di cui sopra le disponibilità residue;
- di impegnare l'ATS a riservare al Comune di Biella, facendosi carico delle pulizie, l'utilizzo degli spazi espositivi per la realizzazione di eventi (mostre temporanee) organizzati o co-organizzati dall'Amministrazione almeno 2 volte l'anno, prevedendo per ciascun evento una durata massima di 30 gg. (salvo deroghe opportunamente concordate in relazione alla specificità dell'evento), rimettendo l'assistenza all'ente organizzatore (salvo diversi accordi con l'ATS). Sarà cura del settore interessato ad utilizzare le sale per eventi organizzati dal Comune, comunicare le proprie necessità al Responsabile dell'ATS e per conoscenza al dirigente del Settore da cui dipende il Servizio Politiche giovanili almeno 2 mesi prima dell'evento. Il responsabile dell'ATS dovrà gestire il calendario degli utilizzi e comunicare semestralmente al dirigente di cui sopra le disponibilità;
- di impegnare l'ATS ad allestire uno degli spazi del Palazzo e a concederlo ad uso gratuito a favore della cittadinanza sulla modalità dello "Spazio spalancato" per un minimo di 3 mezza giornate a settimana (preferibilmente 2 pomeriggi e una sera) o per una giornata e mezza a settimana per particolari attività, previo accordo tra ATS ed il Servizio Politiche Giovanili. I fruitori dello spazio potranno essere tutte quelle realtà giovanili presenti sul territorio che desiderano e necessitano di un luogo fisico per la realizzazione di attività varie: prove musicali/teatrali, laboratori, corsi, spettacoli etc. a titolo gratuito. A fronte dell'allestimento degli spazi a cura dell'ATS e della gestione delle attività, che dovranno essere coerenti con la programmazione delle politiche giovanili dell'Assessorato, il Comune si impegna a riconoscere un contributo forfettario annuale, che sarà oggetto di specifica deliberazione a cura del Settore Politiche Giovanili, sulla base delle disponibilità del Bilancio e della programmazione proposta;

Dato atto che:

- l'ATS potrà beneficiare degli introiti della bigliettazione oltre che dei ricavi collegati alla caffetteria e alle iniziative ed eventi realizzati autonomamente negli spazi espositivi o negli altri spazi del Palazzo dedicati ad esposizioni temporanee o attività formative e laboratoriali;
- l'ATS si farà carico degli oneri per eventuali interventi di miglioria sull'immobile, fermo restando che qualsiasi miglioria da apportarsi ai locali durante il rapporto contrattuale dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale per il tramite del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte (Mi.Bac), trattandosi di immobile di interesse storico, e che comunque l'immobile resta a completo beneficio dell'amministrazione senza che il soggetto gestore possa pretendere indennizzo alcuno e nel rispetto delle vigenti normative;

- l'Amministrazione si riserva la possibilità di riconoscere contributi ad hoc per la realizzazione di particolari eventi di interesse per l'Amministrazione Comunale;
- resterà a carico dell'ATS occuparsi dell'ordinaria manutenzione periodica dell'edificio attraverso interventi sulle componenti murarie (es. pulizia grondaie, canali, bagni, scarichi, ambienti ecc.), sugli impianti (es. ascensori, videoproiettore, luci, ecc.) e sulla sicurezza (verifica dispositivi antincendio e anti-intrusione, estintori, ecc.);
- resteranno a carico del Comune di Biella gli interventi di straordinaria manutenzione, calendarizzati dal settore ai Lavori Pubblici;
- sarà a carico dell'ATS l'onere della sicurezza degli spazi gestiti e dei relativi costi, inclusi quelli della formazione degli addetti, mentre resterà in carico al Comune di Biella la manutenzione del giardino e la vigilanza notturna;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi,

### **DELIBERA**

1. di dare mandato al dirigente da cui dipende il Servizio Politiche Giovanili, sulla base degli indirizzi delineati in premessa, di predisporre il rinnovo della Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione del Palazzo Ferrero fino al 30/06/2022, termine oltre il quale, in conseguenza anche dei lavori strutturali che verranno intrapresi nell'ambito della progettazione finanziata coi Fondi POR-FESR, sarebbe insostenibile una convivenza con soggetti terzi;
2. di dare atto che il progetto proposto è orientato ad una gestione ricca di opportunità culturali per la cittadinanza, è finalizzato a coniugare cultura e imprenditorialità secondo le logiche di distretto culturale e le iniziative rappresentate sono caratterizzate da autonoma sostenibilità economica e progettualità innovativa a carattere culturale e creativo;
3. di dare atto che nella Convenzione dovranno essere specificati gli impegni reciproci, le prestazioni, le responsabilità, la durata e la sostenibilità del progetto;
4. di dare atto che gli impegni derivanti dalla Convenzione richiedono il supporto tecnico e amministrativo di tutti i Dirigenti responsabili a vario titolo, essendo Palazzo Ferrero un immobile di proprietà del Comune di Biella che necessita di verifiche sullo stato di manutenzione, sull'osservanza dei vincoli paesaggistici, sulle norme di sicurezza per gli edifici storici e di pregio, avendo lo stesso edificio, come destinazione d'uso, la finalità di promuovere le politiche giovanili del territorio programmate dall'Assessorato alle Politiche Giovanili ed essendo altresì destinato ad iniziative di carattere culturale che devono

interagire e coordinarsi con la programmazione dell'Assessorato alla Cultura e del POR FESR 2014-2020;

5. di dare atto che l'Amministrazione si riserva la possibilità di riconoscere contributi ad hoc per la realizzazione di particolari eventi di interesse per l'Amministrazione Comunale, che saranno oggetto di specifiche deliberazioni;
  6. di dare atto che, nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione, l'ATS potrà continuare ad utilizzare il Palazzo per le attività programmate;
  7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-